



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.P.C. AMBITO 1 AVERSA - Ds. N. 17 e Ds. N.18

Via Santa Lucia, 30 – 81031 Aversa - tel./fax 081 8149730 pec: uopc.aversa@pec.aslcaserta.it

Ai Dirigenti Scolastici D.S. 17-18

AVERSA(CE)

Oggetto: disposizioni in merito all'articolo 6 comma 6 del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 - "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (22G00014) (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022)".

Come da articolo 6 del D.L. in oggetto **sono abrogate** a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L., ovvero dal 5 Febbraio 2022, le misure già disposte ai sensi dell'articolo 4 del D.L. precedentemente in vigore e **ridefinite** in funzione di quanto disposto dal D.L. 4 Febbraio 2022 n.5. come segue:

▪ **Scuola dell'infanzia – Servizi educativi per l'infanzia**

- Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti;
- È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività;
- In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;
- Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l'attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni.

▪ **Scuola primaria**

- Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività;
- In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;
- Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività;
- Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile;
- Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

▪ Scuola secondaria di I e II grado

- Con un caso di positività nella stessa classe l'attività didattica prosegue per tutti con l'utilizzo di mascherine ffp2;
- Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2;
- Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile;
- Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

In relazione al Regime sanitario disposto per gli alunni si specifica che:

- Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l'infanzia, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell'autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2;
- La sospensione delle attività didattiche avviene se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente, ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Tali linee di indirizzo potranno subire variazioni in base all'andamento epidemiologico.

Il Dirigente Medico UOPC A/1

Dott.ssa Maria De Luca

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 39/1993)